

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Titolo I

Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, il funzionamento del Consiglio degli Studenti, a garanzia dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo.

Titolo II

CAPO I

ORGANI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

ARTICOLO 2

Nomina e durata

1. I membri del Consiglio degli Studenti (C.d.S.) vengono nominati con decreto del Rettore, durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.
2. Il Consiglio degli Studenti consta di quindici componenti, suddivisi tra le Facoltà dell'Ateneo in parti uguali. Tra questi è eletto un Presidente che nomina tra i restanti componenti uno avente funzioni di Segretario.

CAPO II

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 3

Elezione

1. Il Presidente del Consiglio degli Studenti è eletto a maggioranza assoluta e a scrutinio palese all'interno del Consiglio stesso, convocato entro trenta giorni dalla data provvedimento di cui al comma 1° dell'art. 2, dal Consigliere che risulti essere il più anziano di immatricolazione ed a parità di questa, il più anziano di età.
2. Qualunque Consigliere può essere candidato alla Presidenza del Consiglio degli Studenti.

ARTICOLO 4

Poteri

1. Il Presidente, immediatamente dopo la propria elezione, nomina un Consigliere con funzioni di Segretario.
2. Il Presidente del Consiglio degli Studenti può essere eletto in Senato Accademico, come stabilito dallo Statuto.

3. Spetta al Presidente la rappresentanza del Consiglio degli Studenti presso tutti gli Organi e tutte le strutture dell'Ateneo.
4. Il Presidente apre e ordina lo svolgimento della seduta, modera il dibattito, cura la redazione e l'esecuzione delle delibere contenute nel verbale, sottoscrivendolo assieme al Segretario.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
6. Il Presidente, immediatamente dopo la propria elezione, nomina un Consigliere con funzioni di Vicepresidente.

CAPO III

I CONSIGLIERI

ARTICOLO 5

Dimissioni e decadenza

1. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, il componente del Consiglio viene sostituito.
2. Il Consiglio degli Studenti, preso atto delle dimissioni o decadenza, ne dà tempestiva comunicazione agli uffici competenti e per conoscenza al Rettore.
3. La sostituzione è disposta con decreto del Rettore, ed il componente così nominato resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio.
4. Il nuovo Consigliere prenderà parte alla prima seduta utile successiva alla ricezione del decreto di nomina.
5. I componenti che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
6. In caso di dimissioni o decadenza degli studenti eletti ai sensi dell'art. 5 bis, il Consiglio degli Studenti ne dà tempestiva comunicazione al Rettore ed agli uffici competenti.

ARTICOLO 5 bis

1. Il Consiglio degli Studenti provvede ad eleggere i rappresentanti degli studenti in tutti gli organi dell'Ateneo nonché negli enti diversi dall'Università nei quali è normativamente stabilita la loro presenza, con l'esclusione delle rappresentanze per le quali lo Statuto ed il Regolamento elettorale di Ateneo prescrivano le elezioni dirette da parte del corpo studentesco.
2. Il Consiglio degli Studenti si rapporta con l'ufficio dell'Ateneo competente per le operazioni elettorali al fine di individuare gli organi ed il numero dei rappresentanti da eleggere ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO 5 ter

Elezione degli studenti negli Organi esterni al Consiglio

1. Le rappresentanze da garantire visto l'art. 5 bis comma 1 e 2 sono da individuare tra studenti esterni al Consiglio degli Studenti tenendo conto dell'art. 4 comma 2.
2. I rappresentanti negli Organi Esterni al Consiglio, vengono eletti a maggioranza dei presenti ed a scrutinio palese del Consiglio degli Studenti, opportunamente convocato dal Presidente entro 15 giorni dalla comunicazione pervenuta dagli Uffici competenti.
3. L'elettorato passivo per gli Organi esterni spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti, al momento della candidatura ed in base all'art. 3 del Regolamento Elettorale d'Ateneo.
4. Gli studenti eletti rimangono in carica per due anni come stabilito dallo statuto.
5. Gli studenti interessati a ricoprire le cariche negli Organi esterni dovranno consegnare una lettera d'intento o al Presidente del Consiglio degli Studenti o ad un suo membro il quale andrà a presentare la candidatura.
6. La lettera d'intento dovrà essere consegnata entro i 15 giorni che decorrono dalla comunicazione degli uffici alla seduta d'elezione.
7. L'indizione delle elezioni degli studenti negli Organi esterni sarà pubblicizzata dal Presidente stesso tramite avviso sul sito d'Ateneo e/o tramite affissione sulla bacheca del Consiglio degli Studenti.
8. Il Consiglio degli Studenti ha la facoltà di sostituire uno o più studenti eletti in base agli art. 5 bis e 5 ter.
9. Il rappresentante, eletto in base agli art. 5 bis e 5 ter, che il Consiglio intendesse sostituire ha la facoltà di essere presente all'adunanza prevista per la sua sostituzione ed il Presidente del Consiglio degli Studenti è tenuto a convocarlo con le stesse modalità di convocazione come da art. 9 comma 4.

Titolo III

CAPO IV

LE COMMISSIONI

ARTICOLO 6

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio degli Studenti può costituire, con propria deliberazione, adottata a maggioranza dei voti validi, Commissioni consiliari.
2. Con la stessa deliberazione il Consiglio definisce la materia o l'oggetto di competenza della Commissione e la sua composizione.
3. Le Commissioni sono tenute a relazionare sul lavoro svolto in ogni seduta del Consiglio degli Studenti, prima dell'apertura dell'ordine del giorno.

Titolo IV ***Attività del Consiglio***

ARTICOLO 7 ***Competenze e attività***

1. Il Consiglio degli Studenti è organo consultivo del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Facoltà; esprime il proprio parere nelle materie determinate dallo Statuto, invia proposte, chiede controlli, indagini e ispezioni sull'efficacia dei servizi amministrativi e logistici a tutti gli organi e a tutte le strutture dell'Ateneo.

2. Il Consiglio degli Studenti esprime proprio parere obbligatorio sulle seguenti materie:
 - a) regolamento degli studenti;
 - b) regolamento del Consiglio degli studenti;
 - c) modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'Università;
 - d) deliberazioni degli organi dell'Università in tema di ordinamenti didattici;
 - e) deliberazioni degli organi dell'Università in tema di organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
 - f) deliberazioni degli organi dell'Università in tema di misure attuative del diritto allo studio e sui criteri in ordine ai contributi e alle tasse a carico degli studenti;
 - g) irrogazione di provvedimenti disciplinari a carico di studenti iscritti nell'Università;
 - h) utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi;
 - i) attribuzione dei fondi per iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti stabiliti dall'apposita commissione del Consiglio di Amministrazione.
 - l) Elegge i rappresentanti degli studenti negli Organi esterni al Consiglio con le modalità di cui all'art. 5 *ter*.

3. Il Consiglio degli Studenti può presentare ai competenti organi dell'Ateneo proposte, anche dirette all'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, sui seguenti argomenti:
 - a) ordinamenti didattici;
 - b) organizzazione delle attività didattiche;
 - c) attuazione del diritto allo studio;
 - d) organizzazione dei servizi destinati agli studenti;
 - e) organizzazione di attività culturali e ricreative.

4. Il Consiglio degli Studenti svolge tutte le attività conferite dallo Statuto e dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 8 ***Attività di controllo***

1. Ciascun Consigliere ha facoltà, in ogni tempo, di far pervenire al Presidente, interpellanze e interrogazioni in forma scritta, per le materie non inserite all'ordine del giorno.

Titolo V ***Norme generali***

ARTICOLO 9

Modalità di convocazione

1. Il Consiglio degli Studenti si riunisce nella sede predisposta dal competente organo dell'Ateneo, per iniziativa del Presidente, ovvero, su richiesta di almeno sei Consiglieri. Il Presidente entro i successivi quindici giorni convocherà il Consiglio.
2. Se la richiesta è motivata da urgenza, il Consiglio sarà convocato entro quattro giorni successivi.
3. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente e in caso di assenza o di impedimento del Presidente, dal vice-presidente che ne assume la presidenza.
4. La convocazione viene effettuata dal presidente mediante *e-mail* almeno quattro giorni prima dell'adunanza.
5. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno.
6. La documentazione concernente l'ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta presso l'ufficio di presidenza.

ARTICOLO 10

Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Il Presidente apre e ordina lo svolgimento della discussione, modera il dibattito, chiude e aggiorna la seduta.
2. Le adunanze sono ritenute valide quando vi prende parte la maggioranza dei Consiglieri; nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto la loro assenza ovvero di coloro la cui giustificazione risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore a quattro, Presidente compreso.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. In seno al Consiglio, nessuno può prendere parte alla discussione e ai voti su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, i consanguinei o gli affini entro il quarto grado.
5. Le votazioni devono avvenire sempre a scrutinio palese, salvo quando si tratti di deliberazioni su questioni che comportino i giudizi o valutazioni su persone.
6. Della seduta del Consiglio degli studenti è redatto processo verbale a cura del Segretario, sotto la direzione del Presidente.
7. Il verbale reca traccia sommaria dello svolgimento della discussione, l'esito delle votazioni ed ogni deliberazione adottata.
8. L'esito delle votazioni e il testo delle delibere sono letti ed approvati nella seduta successiva.

9. Il verbale deve recare firma del Presidente e del Segretario.
10. Viene fatto salvo quanto disposto nel comma 8, se la delibera è dichiarata immediatamente esecutiva.
11. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche, salvo che il Presidente autorizzi con parere favorevole del Consiglio, la presenza di terzi.
12. La consultazione dei verbali relativi alle riunioni del Consiglio può essere richiesta ai sensi della legislazione vigente; per i Consiglieri è garantito l'accesso informale agli atti del Consiglio curati presso l'ufficio di presidenza.
13. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere adottate e la pubblicità dei verbali.
14. E' possibile per i Consiglieri partecipare alle adunanze per via telematica, tramite video e audio conferenza. Il consigliere che si troverà impossibilitato a partecipare fisicamente alla seduta dovrà far pervenire una mail al Presidente, almeno 24h prima dell'adunanza dove si richieda di partecipare per via telematica. Il consigliere che partecipa per via telematica previa richiesta al presidente è da considerarsi a tutti gli effetti presente.

Titolo VI

ARTICOLO 11

Spese

1. Le spese relative allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli Studenti sono da imputare all'apposito capitolo di bilancio predisposto dall'organo competente nel bilancio generale di Ateneo.

Norme transitorie e finali

ARTICOLO 12

1. La rappresentanza del Consiglio degli Studenti non dà luogo ad alcuna forma di incompatibilità con altri organi collegiali dell'Ateneo, fatto salvo per la rappresentanza in Senato Accademico e Consiglio d'Amministrazione e tutte le altre rappresentanze all'art. 13 comma 1 lettera f) del regolamento elettorale d'Ateneo.

ARTICOLO 13

1. Se scaduti i termini non sono state indette nuove elezioni, il Consiglio degli Studenti continua il suo operato in regime di *prorogatio*, secondo la legislazione vigente.

ARTICOLO 14

1. Il presente regolamento del Consiglio degli Studenti sarà inviato al Senato Accademico per la sua approvazione e successivamente emanato con decreto del Rettore; entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 56 co. 4 dello Statuto di Ateneo.

ARTICOLO 15

1. Qualsiasi Consigliere potrà chiedere al Consiglio, successivamente all'approvazione, modifiche al Regolamento: la richiesta scritta, dovrà essere supportata da almeno sei firme di altrettanti Consiglieri.
2. Il Consiglio, successivamente alla presentazione del presente regolamento, si riserva 30 giorni di tempo dalla sua entrata in vigore al fine di effettuare revisioni sulla sua articolazione.

ARTICOLO 16

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università di Teramo e alla legislazione vigente.